# REGOLAMENTO (CEE) N. 3558/89 DELLA COMMISSIONE

**del 28 novembre 1989**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3347/88 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3347/89 della Commissione (3) ha proibito la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Paesi Bassi, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Paesi Bassi;

considerando che la Spagna ha trasferito il 9 novembre 1989 alla Francia 2 000 tonnellate di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV; che la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV effettuata da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia dovrebbe quindi essere permessa a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; che è di conseguenza necessario modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3347/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3347/89 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

Le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1989.

La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Francia, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Francia, è proibita,nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.
(3) GU n. L 323 dell'8. 11. 1989, pag. 16.